



**COMUNE DI ACQUAPENDENTE**

*Città dei Pugnalonì*

*Provincia di Viterbo*

*Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)*

*Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215*

*www.comuneacquapendente.it*

Comune di ACQUAPENDENTE-VT

Prot. N. 0006536

Del 15/06/2017

Al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale

Ing. Antonio Venditti

[dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Al Ministro per lo Sviluppo Economico

Dott. Carlo Calenda

Segreteria del Ministro

[segr.min@pec.mise.gov.it](mailto:segr.min@pec.mise.gov.it)

Al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare

Dott. Gian Luca Galletti

Segreteria del Ministro

[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

Segreteria del Ministro

On.le Dario Franceschini

[ministro.segreteria@beniculturali.it](mailto:ministro.segreteria@beniculturali.it)

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

Segreteria del Ministro

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

Servizio III – Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico

[mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

[m-bac-dg-abab.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:m-bac-dg-abab.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria  
Meridionale

Dott.ssa Alfonsina Russo

[sba-em@beniculturali.it](mailto:sba-em@beniculturali.it)

[mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it)

Dott.ssa Anna De Luca

[anna.deluca@beniculturali.it](mailto:anna.deluca@beniculturali.it)

Dott.ssa Maria Letizia Arancio

[marialetizia.arancio@beniculturali.it](mailto:marialetizia.arancio@beniculturali.it)

Dott.ssa Maria Maddalena Alessandro

[mariamaddalena.alessandro@beniculturali.it](mailto:mariamaddalena.alessandro@beniculturali.it)

Regione Lazio

Direzione regionale valutazioni ambientali e bonifiche

Dott. Demetrio Carini

[dcarini@regione.lazio.it](mailto:dcarini@regione.lazio.it)

Dott.ssa Paola Pelone

[ppelone@regione.lazio.it](mailto:ppelone@regione.lazio.it)

[ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it)

**Oggetto: procedura VIA ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - impianto pilota geotermico denominato Torre Alfina in Comune di Acquapendente (VT) - Proponente: ITW & LKW Geotermia Italia S.p.A.**

La presente per far seguito alla nota dello scrivente Comune di Acquapendente prot. n. 4693 del 28.4.2017 e alla successiva prot. n. 5697 del 25.5.2017, da intendersi qui testualmente ed integralmente richiamate e ribadite.

In particolare, a compiuta e definitiva illustrazione dei profili di maggior rilievo, a sostegno della definizione della questione in oggetto tramite parere negativo alla realizzazione dell'impianto pilota denominato Torre Alfina, si evidenzia quanto segue.

La incompatibilità del progetto in parola con l'area individuata emerge sotto plurimi profili, individuabili alla stregua dei diversi livelli di protezione cui la zona interessata dal progetto è sottoposta.

1. L'area interessata dal progetto, come già evidenziato, è sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto del Ministero per i Beni Culturali e del Turismo del 12.5.2011.

Tale vincolo paesaggistico si fonda sul notevole interesse pubblico dell'area specificamente considerata, dovuto alla sua qualità di bellezza panoramica, "bellezza d'insieme", così come risultante dal complesso degli elementi che la compongono e individua la rilevante valenza paesistica nella armonica integrazione fra la natura e le opere realizzate dall'uomo, finalizzate all'attività agricola che da sempre ha caratterizzato il territorio dell'Alfina.

È dunque evidente come la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto andrebbe ad incidere in modo distruttivo proprio sul delicato equilibrio paesistico-antropico che costituisce oggetto precipuo della tutela approntata dal vincolo ministeriale che ha incontrato piena e definitiva conferma nella sentenza 914/2016 resa dal Consiglio di Stato in data 7.3.2016.

2. Sotto altro, concorrente e coerente profilo, ad ulteriore conferma del regime di tutela cui l'area *de qua* è sottoposta, le norme del PTPR Lazio, al comma 2 dell'art. 22, in punto di salvaguardia del Paesaggio naturale agrario quale è la zona interessata dal progetto, espressamente stabiliscono che "La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziativa di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali".

Tale disposizione deve costituire inevitabile e scontato canone ermeneutico ed applicativo delle tabelle allegate alla stessa citata norma.

Per tal via, il punto 4.6, in relazione ad attività produttive che comportino la trasformazione permanente del suolo inedificato, prevede la mera conservazione di quelle sole attività compatibili con il paesaggio agrario.

Ed ancora, il già commentato punto 6.3, dalla stessa ITW richiamato a riferimento del regime cui sottoporre il progetto in parola, non consente impianti di produzione areali con grande impatto areale in quanto non compatibili.

È pertanto chiaro – e dunque non sottoponibile ad interpretazioni – come sia il testo sopra richiamato dell'art. 22 comma 2, sia la definizione della tipologia di intervento a cui la tabella B della stessa norma riconduce l'obiettivo di disciplina, forniscano un canone assolutamente chiaro di quali siano le tipologie di attività antropiche consentite e/o compatibili.

A fronte di ciò, non è dato affermare l'assentibilità di progetti incompatibili con tali chiarissime indicazioni facendo leva su non consentite operazioni interpretative dell'inciso posto fra parentesi al punto 6.3 della tabella B) dell'art. 22 P.T.P.R., il quale ha evidente finalità meramente didascalica ed esemplificativa e che pertanto non può certo avere valore tassativo al punto di far ritenere escluse dal quel regime vincolistico tutte le tipologie di impianti che non fossero ivi menzionate. Diversamente, infatti, si conferirebbe a tale inciso didascalico ed esemplificativo una non immaginabile efficacia derogatoria della ratio stessa oltre che del tenore testuale dell'art. 22 da cui pure trae origine la tabella ed al quale questa è pertanto subordinata.

3. Il regime di chiara incompatibilità tra il progetto in oggetto e la zona interessata emerge con chiarezza anche sotto il profilo paesistico, non solo specifico dell'area su cui dovrebbe sorgere l'impianto pilota, ma anche delle altre aree e zone che vi si affacciano e che il vincolo ministeriale espressamente tutela.

Su tale scorta, lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 1799 del 5.5.2016 ha testualmente chiarito che "dalle norme del PTPR emerge lo stesso art. 27 delle N.T.A: del P.T.P.R., relativo alla specifica disciplina degli ambiti qualificati come "paesaggio degli insediamenti urbani", nella tabella A) indica tra gli obiettivi specifici di tutela il controllo e mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi e nella tabella B), al punto 6.5, quanto agli impianti di produzione di energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto – quale NON è quello in oggetto – ammette solo quelli di pertinenza degli edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie, dichiarando invece incompatibili sia gli impianti di tipo verticale con grande impatto territoriale, e ammettendo la sola conservazione degli impianti esistenti di grande impatto areale di cui ai precedenti punti 6.3 e 6.4."

Il portato della succitata sentenza è assolutamente risolutorio di qualsivoglia – pur non creduta – necessità interpretativa posto che:

A) si riferisce alle stesse aree e zone interessate dal progetto in parola in quanto il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi sul gravame interposto, all'esito della sentenza del TAR Lazio, sez. III n. 8923 del 11.8.2014, dalla ricorrente Società Agricola Tuscia Bio Energie S.r.l., interessata a realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse. Un tipo di impianto da fonti rinnovabili che pure non compare nel sopra richiamato elenco didascalico.

Ebbene, il Consiglio di Stato con la sentenza citata e sulla scorta – tra l'altro – del riportato passaggio applicativo delle norme del P.T.P.R., ha rigettato l'appello proposto dalla società e, confermando la sentenza di primo grado, ha dunque confermato la piena legittimità e fondatezza del diniego all'autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs 387/2013 per la realizzazione dell'impianto di produzione elettrica da biomasse ed ha confermato pienamente la portata del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 12 maggio 2011 in applicazione del quale il Ministero per i beni e le attività culturali aveva opposto il proprio dissenso a quel progetto.

B) Le motivazioni espresse in sentenza dimostrano palesemente come il presupposto del diniego all'autorizzazione unica debba essere individuato nelle finalità e nell'oggetto del regime di salvaguardia garantito alle aree in parola dal vincolo ministeriale nonché in via concorrente, coordinata e di dettagli, dalle norme del P.T.P.R..

Da tutto ciò è – e deve essere - chiaramente estraneo qualsivoglia tentativo di capziose "riletture" delle indicazioni tabellari del P.T.P.R., come dimostrato dall'arresto in commento che in alcun passaggio si è soffermato su di una irrilevante verifica circa la presenza dello specifico tipo di impianto nelle elencazioni esemplificative a corredo ed appendice delle norme applicabili, su cui pure la ITW vorrebbe inferire la legittimità e il fondamento di una autorizzazione che dovrà essere negata per tutte le ragioni esposte.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto esposto, richiamate e ribadite tutte le precedenti note dello scrivente Comune di Acquapendente, si ribadisce l'incompatibilità della realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, sia rispetto ai vincoli ai quali è sottoposta l'area interessata, sia rispetto alle norme di salvaguardia vigenti ed in ogni caso in quanto l'inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico ricostruito nel progetto oggetto della richiesta VIA risulta incompatibile con il reale stato e regime dei luoghi.



IL SINDACO  
Dott. Angelo Ghinassi



Città dei Paganoni



Acquapendente Torre Alfina



Comune di Acquapendente